

**CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO REG. CEE 1083/2006  
POR REGIONE PIEMONTE 2007-2013  
ASSE II – Sostenibilità ed efficienza energetica**

Misura 1: Agevolazioni per le piccole, medie e grandi imprese ad incentivo della razionalizzazione dei consumi energetici e dell'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi

Misura 2: Agevolazioni per le piccole e medie imprese ad incentivo dell'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili,

TRA

La Banca \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
rappresentata per la stipula dal Direttore Generale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_

E

FINPIEMONTE S.p.A. con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 – Torino, rappresentata dal Direttore Generale arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo (CN), l'8 luglio 1956, qui di seguito indicata per brevità "Finpiemonte".

PREMESSO

- a) che la Commissione dell'Unione Europea ha approvato con decisione C(2007) 3809, del 02/08/2007, il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione;
- b) che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 12-8312 del 03/03/2008 ha approvato le Schede di Misura 1, 2 e 3, disciplinanti i criteri generali dei bandi, ed ha impegnato una somma di euro 50.000.000,00 quale dotazione finanziaria della misura 1 e di euro 40.000.000,00 della misura 2;
- c) che con Determinazione Dirigenziale del 22 aprile 2008, n. 232 e 233 sono stati approvati i relativi Bandi che prevedono l'erogazione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per l'incentivazione degli interventi sopra citati;
- d) che in virtù della L.R. 26/07/07, n. 17, Finpiemonte S.p.A., Società "in house" della Regione Piemonte, è il soggetto individuato per la gestione delle sopraccitate misure;
- e) che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento secondo le finalità esposte nei bandi di cui al precedente punto c), da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con fondi pubblici ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti;
- f) che per l'erogazione dei finanziamenti e l'incasso delle rate di rimborso degli stessi, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per l'erogazione dei finanziamenti e presso la quale saranno versate da parte delle Banche convenzionate le rate di rimborso pagate dalle imprese beneficiarie.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

-Articolo 1-

Tutto quanto in premessa è parte integrante della Convenzione

-Articolo 2-

La forma tecnica consisterà in un finanziamento, valido fino a revoca e fino al 100% dell'investimento ammesso, di durata massima pari a 72 mesi, di cui 12 di pre-ammortamento, con rimborso a rate trimestrali solari posticipate (31/3 – 30/6 – 30/9 - 31/12) e con pre-ammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio periodo di pre-ammortamento (31/3 – 30/6 – 30/9 - 31/12).

- Articolo 3-

Il limite massimo di intervento dei fondi pubblici non potrà superare le seguenti rispettive soglie:

- Misura 1: 75% del finanziamento concesso, per un importo massimo di 2.500.000 Euro
- Misura 2: 75% del finanziamento concesso, per un importo massimo di 2.500.000 Euro

- Articolo 4-

La quota di finanziamento concessa con i fondi pubblici sarà prestata a tasso nullo. Alla quota di finanziamento residua concessa con fondi bancari verrà applicato un tasso di interesse annuo, a discrezione del beneficiario, pari:

- all'Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread non superiore a 2 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);
- all'Eurirs di durata pari a quella del finanziamento, pubblicato sul Sole 24Ore del primo giorno lavorativo del mese di erogazione del finanziamento, arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di uno spread non superiore a 2 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso);

- Articolo 5-

Le domande di agevolazione dovranno pervenire a Finpiemonte secondo le modalità stabilite dal Bando

-Articolo 6-

Finpiemonte, acquisito il parere favorevole del Comitato di Valutazione, provvederà a trasmettere alla Banca la comunicazione per l'avvio dell'istruttoria bancaria prevista dal Bando.

-Articolo 7-

La Banca avvierà autonomamente la propria istruttoria e potrà chiedere ai soggetti interessati ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

-Articolo 8-

Al termine della procedura di istruttoria, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 6, la Banca comunicherà a Finpiemonte, mediante l'utilizzo di moduli standard appositamente predisposti, quanto segue:

- in caso di esito positivo:

- i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto;
  - le forme e l'entità delle eventuali garanzie sul finanziamento, concordate con l'impresa beneficiaria;
- in caso di esito negativo: la comunicazione di non concessione del finanziamento stesso.
- Articolo 9-

Assunte le necessarie delibere, Finpiemonte trasmetterà alla banca il nulla osta all'erogazione del finanziamento e trasferirà, con valuta data erogazione, i fondi necessari per il concorso nel finanziamento, secondo le percentuali indicate dal Comitato Tecnico.

A seguito dell'erogazione, la Banca trasmetterà prontamente a Finpiemonte copia dei piani d'ammortamento (sia per la parte pubblica che per quella bancaria), dai quali risultano: il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi trimestrale, il numero delle rate.

-Articolo 10-

Gli estremi dei conti correnti bancari di movimentazione dei fondi pubblici, accesi presso la Banca Tesoriera, verranno comunicati da Finpiemonte alla Banca convenzionata per ognuna delle misure di cui in premessa con lettera successiva alla presente convenzione.

La Banca convenzionata all'atto dell'erogazione del finanziamento con fondi pubblici, addebiterà il rispettivo conto corrente presso la Banca Tesoriera attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Finpiemonte, contenute nella lettera di finanziamento.

La banca convenzionata, contestualmente al pagamento della rata da parte dell'impresa, si impegna inoltre a rimettere la relativa quota di ammortamento del capitale di competenza pubblica sul medesimo conto corrente sul quale è stato come sopra effettuato l'addebito della quota erogata con fondi pubblici.

Qualora dovessero verificarsi errori od inesattezze nella comunicazione e/o contabilizzazione dei fondi pubblici da parte della banca convenzionata, Finpiemonte, per il tramite della Banca Tesoriera applicherà, a titolo di rimborso spese, una commissione a carico della stessa banca convenzionata pari a € 100 (cento Euro).

-Articolo 11-

In caso di inadempienza da parte dell'impresa finanziata degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e imposti dal Comitato Tecnico, Finpiemonte potrà richiedere alla Banca convenzionata la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici.

Tale revoca non si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca convenzionata stessa.

-Articolo 12-

Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme messe a disposizione da Finpiemonte S.p.a. dovute dall'impresa finanziata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte.

Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicata sul sito [www.ecb.int](http://www.ecb.int) ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su "Il Sole 24 Ore" pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 3 punti percentuali annui (parametro sostitutivo Euribor 3 mesi).

-Articolo 13-

La Banca convenzionata potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone immediata comunicazione motivata a Finpiemonte.

In caso di inadempienza dell'obbligo di rientro, la banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la

normativa vigente.

La Banca convenzionata si impegna a trasmettere Finpiemonte entro e non oltre il 28 febbraio successivo all'anno solare di riferimento:

- un tabulato dal quale risulti lo stato di ciascuna posizione (in bonis, insolvenza momentanea, incaglio, sofferenza), nonché le azioni intraprese per il recupero del credito e lo stato del rapporto.
- l'elenco dei debiti residui risultanti al 31 dicembre.

-Articolo 14-

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca convenzionata e Finpiemonte, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

-Articolo 15-

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca convenzionata.

-Articolo 16-

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

-Articolo 17-

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

-Articolo 18-

Ai fini delle presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

FINPIEMONTE S.p.A. presso la propria sede sita in Galleria San Federico, 54 – Torino

La Banca \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_

Torino, il \_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.a.

Banca